Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri” .
Gro Bruntland Harlem

Convegno 23 Aprile 2018

Alessandro Romaldi
Componente della Commissione Responsabilità Sociale d’Impresa

L’obiettivo della finanza etica è quello di operare una finanza che sappia incorporare entro i parametri puramente economici anche quelli morali.

Il concetto di responsabilità sociale poggia le sue fondamenta su due pilastri:

1) ACCOUNT ABILITY (attitudine a rendere, a raccontare, ad informare soggetti diversi dimostrandosi trasparenti nelle relazioni ed aperti al dialogo).
2) Gli STAKEHOLDERS e cioè attenzione a tutti quei soggetti che hanno interesse nell'attività e che quindi nutrono l'aspettativa di ricevere una rendicontazione completa sull'operato delle Ente

L''Art.13, comma 1 (scritture contabili e Bilancio) dispone che il Bilancio degli Enti Terzo Settore ETS è formato da:

- STATO PATRIMONIALE
- RENDICONTO **FINANZIARIO** – con indicazione dei proventi e degli oneri ETS
- RELAZIONE DI MISSIONE – CHE ILLUSTRA LE POSTE DI Bilancio

Gli ETS di dimensioni ridotte , ossia con proventi inferiori ai 220.000 euro , potranno stilare un Rendiconto **finanziario** di cassa

L'art. 14 del CTS introduce, per tutti gli enti del Terzo settore, la novità normativa inerente la predisposizione del **bilancio sociale**.

In particolare, si prevede che gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad **1 milione di euro** devono depositare presso il "Registro Unico Nazionale del Terzo settore" e pubblicare nel proprio sito internet,

Art. 87 Gli enti del Terzo settore non commerciali (che non applicano il regime forfetario di cui all'art. 86), a pena
di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistemati atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'art. 6 da quelle di cui all'art. 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli artt. 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.
Tali obblighi si considerano assolti anche qualora la contabilità sia composta dal libro giornale e dal libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2216 e 2217 del Codice civile.

In deroga a quanto sopra , i soggetti che nell'esercizio delle attività generali e diverse (di cui agli artt. 5 e 6 del CTS) non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro
possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili, il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all'art. 13, comma 2.